



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



POLIZIA LOCALE

Ord. n. 5/2017

Pandino, lì 17.02.2017

**ORDINANZA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28.07.2016, il Comune di Pandino ha istituito una Zona a Traffico Limitato in via Umberto I nel tratto compreso tra via Beccaria e via Milano;

**VISTE** le precedenti ordinanze nn. 68 e 69 in data 11.08.2016;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 16.02.2017, con la quale viene istituita in forma definitiva una Zona a Traffico Limitato in via Umberto I nel tratto compreso tra via Beccaria e via Milano;

**VISTO** l'art. 109 del D.lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285, le sue successive modifiche e le norme del regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**ORDINA**

1. In via Umberto I nel tratto compreso tra l'intersezione con via Beccaria e l'intersezione con via Milano, viene istituita una Zona a Traffico Limitato, di conseguenza nella zona stessa è vietato il transito e la sosta ai veicoli.

› Sono esclusi al divieto di transito le seguenti categorie di veicoli:

- a) Velocipedi;
- b) Veicoli dei residenti o dei possessori di posto auto all' interno della Zona a Traffico Limitato per accedere all' interno delle aree private;
- c) Veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale di cui all' art. 381 comma 2 del DPR 495/92;
- d) Veicoli destinati al trasporto di merci per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico limitatamente alle attività economiche che hanno sede o depositi situati all' interno della Zona a Traffico Limitato;
- e) Veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, per l'espletamento dei compiti di assistenza al domicilio dei pazienti, limitatamente ad interventi urgenti, muniti del distintivo dell'Ordine professionale purché espongano lo specifico cartello indicante "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE";
- f) Veicoli per la pulizia meccanizzata e per la raccolta dei rifiuti nelle strade all' interno della Zona a Traffico Limitato;
- g) Veicoli di soccorso;
- h) Veicoli di servizio nell' ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, della Regione e della Provincia;
- i) Veicoli della Protezione Civile;
- j) Veicoli, intestati ad Enti pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi pubblici o di pubblica utilità, telecomunicazioni, acqua gas ed energia nell' espletamento dei servizi d' istituto;
- k) Veicoli intestati a società pubbliche o private che effettuano servizio di consegna corrispondenza;
- l) Veicoli per il trasporto dei valori;
- m) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata;
- n) Veicolo adibito al trasporto della salma durante i funerali limitatamente alla durata della cerimonia funebre;
- o) Veicolo al servizio della sposa limitatamente alla durata della cerimonia religiosa;

**RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE**

Dott. Andrea Assandri

0373.973340

[a.assandri@comune.pandino.cr.it](mailto:a.assandri@comune.pandino.cr.it)

**REFERENTE PRATICA**

Beretta Egidio

0373.973339

[vigili@comune.pandino.cr.it](mailto:vigili@comune.pandino.cr.it)

- p) Veicoli intestati o al servizio delle pubbliche Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune) nell'espletamento dei servizi d' istituto;
- q) Veicoli adibiti a Noleggio Con Conducente e taxi limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone all' interno della Zona a Traffico Limitato;
- r) Veicoli utilizzati dagli operatori del commercio ambulante ed agli altri operatori commerciali ed agricoli, solo per raggiungere il posteggio a loro assegnato, durante il mercato settimanale del sabato pomeriggio e il mercato dei produttori agricoli che si tiene il lunedì mattina;
- s) Veicoli utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, solo per raggiungere il posteggio a loro assegnato, durante le manifestazioni che si svolgono durante l'anno all' interno del centro storico (Via Umberto I, Via Castello, Piazza V. Emanuele III) limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione;
- t) Veicoli utilizzati da soggetti autorizzati all' occupazione di suolo pubblico all' interno della Zona a Traffico limitato limitatamente al periodo di durata dell' autorizzazione;
2. All'altezza del civico n. 49 e del civico n. 53 vengono riservati tre spazi destinati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno; All'altezza del civico n. 49 viene riservato uno spazio destinato alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto di cose per effettuare il carico e/o lo scarico delle stesse, limitatamente alle attività economiche che hanno sede o depositi situati all'interno della Zona a Traffico Limitato;
3. All'interno della Zona a Traffico Limitato al di fuori degli stalli di sosta autorizzati e dei posteggi assegnati nelle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, la sosta dei veicoli è vietata permanentemente. Qualora il veicolo venga lasciato in sosta si provvederà alla rimozione dello stesso;
4. I veicoli indicati alla lettera b) sono autorizzati al solo transito nella Zona a Traffico Limitato;
5. I veicoli indicati dalla lettera e), j), k), l), n), o), nei casi in cui è prevista o indispensabile la sosta, la stessa deve essere limitata al tempo strettamente necessario all' esecuzione delle operazioni e/o allo svolgimento delle mansioni all' interno della Zona a Traffico Limitato. Durante la sosta i veicoli non devono arrecare intralcio e, nei casi previsti, deve essere esposto in modo ben visibile dall' esterno, nella parte anteriore del veicolo, il contrassegno previsto.

La presente Ordinanza avrà la sua efficacia unicamente con la posa in opera della prescritta segnaletica stradale.

E' fatto obbligo agli organi preposti di cui all' art. 12 del D.Lgvo. 30.04.1992 n. 285 di far rispettare la presente Ordinanza.

E' revocata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

Ai sensi dell' art. 37 c. 3° del D.Lgvo. 30.04.1992 n. 285 e dell' art. 74 del relativo Regolamento d' Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495, nel termine di sessanta giorni, al Ministero dei LL.PP. in relazione alla natura dei segnali stradali apposti.

Ai sensi dell' art. 3 c. 4° della Legge 241/1990 e dell' art. 2 e seguenti della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.



RESPONSABILE DELL' AREA  
Assandri dott. Andrea

- 1 Copia: Area Segreteria;  
1 Copia: Servizio Polizia Locale;  
1 Copia: Area lavori Pubblici;  
1 Copia: Comando Carabinieri di Pandino;  
1 Copia: Albo pretorio.